



REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Sora

nella persona del **dott. Giuseppe VERRELLI** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] R.G.A.C. promossa dai signori:

[REDACTED]
[REDACTED]

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Sandro DE GASPERIS giusta procura, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Castelliri, Via Santa Maria Salome n. 7;

RICORRENTI

contro

POSTE ITALIANE S.p.A. con sede in Roma, Viale Europa n. 190, in Persona del Legale Rappresentante p.t., (CF. 97103880585) rappresentata e difesa dall'Avv.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

RESISTENTE

Trattenuta in decisione dal Giudice all'udienza del 9 giugno 2025 sulle conclusioni rassegnate dalle Parti come in atti e nel verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, che qui devono intendersi integralmente trascritte e riportate.

Motivazioni

Va preliminarmente osservato che non si procede all'esposizione della parte narrativa della presente controversia, dal momento che l'art. 132 cod. proc. civ. che al punto 4) richiede "*la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*".



[REDACTED]

La Parte Ricorrente agisce nel presente giudizio per il mancato rimborso da parte di Poste Italiane S.p.A. di cinque BPF cd. "a termine" e precisamente:

- [REDACTED] del valore nominale di €. 1.000,00 emesso presso l'Ufficio Postale di [REDACTED] in data 21.02.2002 in favore di [REDACTED] CPFR;
- [REDACTED] del valore nominale di €. 1.000,00 emesso presso l'Ufficio Postale di [REDACTED] in data 21.02.2002 in favore di [REDACTED] CPFR;
- [REDACTED] del valore nominale di €. 1.000,00 emesso presso l'Ufficio Postale di [REDACTED] in data 22.02.2002 in favore di [REDACTED] CPFR;
- [REDACTED] del valore nominale di €. 250,00 emesso presso l'Ufficio Postale di [REDACTED] in data 4.11.2002 in favore di [REDACTED] CPFR;
- [REDACTED] del valore nominale di €. 250,00 emesso presso l'Ufficio Postale di [REDACTED] in data 4.11.2002 in favore di [REDACTED] CPFR.

La Parte Resistente adduce al riguardo, "... *l'intervenuta prescrizione decennale del Buoni Postale Fruttifero in esame*".

La Parte Ricorrente lamenta che al momento della sottoscrizione dei predetti BFP non le fossero stati consegnati i Fogli Informativi Analitici riferiti ad ogni emissione, atteso che in nessuna parte dei BFP erano indicati i termini per l'incasso ed ogni altro elemento utile a tal riguardo.

Siffatta censura è fondata.

Il buono postale rientra nell'ambito dei contratti c.d. *asimmetrici*, per i quali il legislatore comunitario e nazionale impone degli obblighi di informazione a carico del contraente forte, che è chiamato a trasferire le sue conoscenze alla parte più





debole, così da garantire l'autodeterminazione della scelta e la consapevolezza del volere. Perciò, la mancata esplicitazione dell'intermediario postale - che svolge attività anche solo assimilabile a quella bancaria - di informazioni protettive, esaurienti e appropriate, relative ai prodotti comunque negoziati suo tramite, è idonea a provocare una scelta non consapevole del cliente, i cui effetti pregiudizievoli non possono essere ascrivibili alla sua reale volontà.

Il Decreto Ministeriale che regola l'emissione di Buoni Fruttiferi Postali prescrive che, al momento della sottoscrizione di un buono fruttifero postale, deve essere consegnato un titolo e un foglio informativo contenente le caratteristiche dell'investimento.

La consegna del FIA assume carattere essenziale nel contesto del contratto di cui al buono postale, posto in particolare che è l'unico documento riportante le condizioni economiche e normative che regolano l'investimento e la scadenza del prodotto, quali elementi fondamentali del relativo rapporto contrattuale.

Resta di conseguenza irrilevante la circostanza che il cliente possa reperire altrimenti le condizioni applicabili ai titoli acquistati (ad esempio, prendendone visione accedendo a siti internet o tramite avvisi ipoteticamente esposti nei locali degli Uffici Postali).

Questo obbligo serve a garantire trasparenza e tutela per il risparmiatore, che deve poter comprendere chiaramente le caratteristiche del buono acquistato, inclusa la data di scadenza.

Va ribadito, infatti, che il buono postale è da intendersi come strumento di legittimazione alla riscossione ex art. 2002 c.c. e non come titolo di credito (Cass. SSUU 11/02/2019, n.3963), da esso nondimeno devono esattamente desumersi i requisiti minimi relativi alla connotazione del diritto al rimborso, primo fra tutti la data di scadenza. Non va inoltre sottaciuto che le informazioni sull'investimento





venivano rinviate ad un foglio informativo analitico, da consegnarsi al sottoscrittore unitamente al buono.

Invero, il FIA prodotto in atti dalla Parte Resistente, nella parte relativa a "CARATTERISTICHE SPECIFICHE" è espressamente previsto l'obbligo per Poste Italiane della consegna del "... **foglio informativo analitico dell'emissione**".

Ovvero il documento contenente le caratteristiche dell'investimento.

E questa consegna deve essere considerata come fase necessaria per rendere le necessarie informazioni sul titolo ai sottoscrittori, non potendosi ritenere sufficiente che le stesse informazioni possano essere, genericamente, acquisite dal provvedimento normativo alla base dell'emissione in assenza, giova ribadire, di qualsivoglia indicazione sul titolo stesso.

Ricade, pertanto, sulla Parte Resistente Poste Italiane S.p.A. l'onere di provare di aver assolto le sue obbligazioni, tra cui specificamente la consegna al sottoscrittore del Foglio Informativo Analitico.

Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto, né le altre forme di pubblicità operate da Poste Italiane, attraverso le quali i sottoscrittori sarebbero comunque potuti addivenire alla conoscenza delle sopracitate informazioni, non avrebbero comunque avuto alcuna efficacia sanante dell'inadempimento di Parte Resistente, poiché vi è una specifica norma che impone un'attività informativa al cliente che, in nessun caso, potrà essere sostituita da modalità alternative.

Non è condivisibile da questo Giudice la deduzione di Parte Resistente secondo la quale *"La consegna del foglio informativo non costituisce una modalità che incida sulla validità del negozio, ma solo una modalità informativa"*.

La normativa prevede espressamente l'OBBLIGO di consegnare all'investitore il FIA: invero, se tale obbligo poteva essere sostituito con altro mezzo idoneo, non vi sarebbe stato il precetto normativo della consegna del FIA.



[REDACTED]

“Ulteriormente, non si ritiene che a tale adempimento possa supplire o ritenersi equipollente la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che ha disciplinato la serie di riferimento, e ciò in quanto la consegna del foglio informativo e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale assolvono a funzioni diverse. Il primo è rilevante nel rapporto con il singolo risparmiatore e l’omessa consegna rileva sul piano della condotta e, quindi, è fonte di risarcimento del danno per violazione di un obbligo di comportamento che POSTE ITALIANE è tenuta a rispettare” (C. App. Milano sent. 1128 del 9.04.2025).

In definitiva, si ritiene che i Ricorrenti non siano stati messi nelle condizioni di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso posto che, in assenza di specifiche indicazioni sul titolo, è solo con la consegna del foglio informativo che si integra la conoscenza legale delle condizioni del prodotto finanziario in capo al sottoscrittore, mentre il difetto di consegna costituisce un impedimento legale, e non di mero fatto, all’esercizio del diritto al rimborso. Siffatta conclusione non può essere inficiata, come innanzi detto, dalle argomentazioni difensive di Poste Italiane secondo la quale, invece, gli obblighi di informazione e comunicazione alla clientela sarebbero stati assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento relativo all’emissione dei buoni. La pubblicazione del provvedimento di emissione dei buoni in Gazzetta Ufficiale non è infatti elemento né necessario, né sufficiente, per ritenere assolti gli obblighi di comunicazione e informazione gravanti su Poste atteso che, proprio in virtù della normativa pubblicata sulla stessa Gazzetta Ufficiale, detti obblighi potevano ritenersi adempiuti solo con la consegna del foglio informativo (C. Appello Napoli sent. n.3719 del 24.09.2024).

Né può ritenersi onere del risparmiatore attivarsi per verificare la scadenza del buono e, conseguentemente i termini di prescrizione.





Sul punto è intervenuto anche l'Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di Roma n. 11045/2020) che ha affermato il diritto del cliente al risarcimento del danno subito per effetto dell'omessa consegna del Foglio Informativo Analitico.

La richiamata decisione, in particolare, ha avuto modo di affermare che *"in caso di omessa consegna del foglio informativo analitico contenente il regolamento del prestito e l'indicazione del Buono Fruttifero Postale, ove le informazioni sulla durata e il termine di prescrizione non possano essere ottenute mediante uno sforzo parametrato all'ordinaria diligenza, il momento in cui le conseguenze dannose si verificano all'esterno è, in linea di principio, quello in cui il risparmiatore chiede il rimborso del titolo"*.

Vi è evidente responsabilità contrattuale della Resistente Poste Italiane S.p.A. la cui condotta omissiva, consistente nella mancata consegna del FIA al momento della sottoscrizione dei BPF in questione, costituisce espressa violazione della normativa di emissione.

Né la stessa ha provato nel corso del presente giudizio, di avere consegnato alla Parte Ricorrente il FIA o descrizioni dettagliate dei BPF.

E' allora evidente che la Resistente Poste Italiane, oltre ad aver violato la normativa di emissione del BPF in questione, ha altresì violato il principio di *correttezza e buona fede*, così come previsto dall'art. 1175 c.c.

L'idea che un semplice cittadino privato, non investitore professionale, che si rivolge ad un prodotto finanziario come il BPF che, proprio per le tradizionali caratteristiche di facile intellegibilità e semplice quantificazione, debba in assenza di informazioni **iniziali**, intuire l'esistenza di un termine di prescrizione andando ad informarsi *aliunde* sull'esistenza di tale termine, non è conforme a buona fede.

Non vi è stata dunque invalidità del contratto inerente la sottoscrizione del BPF, ma violazione dei canoni di trasparenza dell'operazione, poiché i BPF in questione non hanno alcuna indicazione.



[REDACTED]

Invero, la mancata consegna del FIA al risparmiatore ha determinato la responsabilità della Parte Resistente per violazione del legale precetto inerente l'obbligo della consegna del FIA: un documento posto a presidio procedimentale della trasparenza e del corretto esercizio dei diritti contrattuali in rapporti di durata che attengono alla raccolta del risparmio.

La violazione di tale obbligo ha determinato un ingiusto danno del risparmiatore ed il danno risarcibile è costituito dal capitale versato (danno emergente) ma non dal rendimento del titolo che il sottoscrittore ha perduto (lucro cessante).

Alla Parte Ricorrente vanno altresì liquidate le richieste spese per l'avvio del procedimento di mediazione, pari ad €. 190,32.

Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate dal Giudice ai sensi del Decreto 10 marzo 2014 n. 55, così come aggiornato con DM del 13 agosto 2022 n. 147 per i procedimenti innanzi al Giudice di Pace.

P.Q.M.

Accoglie la domanda proposta dalla parte ricorrente [REDACTED].

Per l'effetto, condanna la Parte Resistente **POSTE ITALIANE S.p.A.** in persona del Legale Rappresentante p.t. al risarcimento del danno cagionato alla Parte Ricorrente, definitivamente determinato e liquidato in €. 3.500,00 (tremila-cinquecento virgola zero) oltre alla corresponsione sulla detta somma degli interessi al tasso legale anno per anno rivalutata, a decorrere dalla scadenza di ciascun BFP e fino al dì dell'effettivo soddisfo.

Condanna, inoltre, la predetta parte resistente la Parte Resistente **POSTE ITALIANE S.p.A.** in persona del L.R.p.t. alla refusione delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in favore della Parte Ricorrente in complessivi Euro 1.390,00= di cui Euro 1.265,00 per compenso professionale; Euro 125,00 per spese; oltre il rimborso forfettario del 15% sul compenso, IVA e CPA come per



[REDACTED]

Legge; oltre ad €. 190,32= per le spese della fase della mediazione.

[REDACTED]

Il Giudice di Pace
Dott. Giuseppe VERRELLI

